

Linee guida per la proposizione dei ricorsi al Difensore civico in materia di accesso (accesso ai documenti, accesso civico e accesso civico generalizzato)

(a cura dell'avv. Evelina Stefani, Direttore dell'Ufficio del Difensore civico)

Premessa

Con queste linee guida si vogliono fornire indicazioni utili per la proposizione dei ricorsi al Difensore civico in materia di accesso, con la precisazione che la pagina web Difensore civico contiene dei moduli distinti per tipologia di ricorso, che si consiglia per semplicità di utilizzare.

Tali moduli, infatti, contengono delle specificazioni che si correlano:

- alle diverse tipologie di accesso (accesso ai documenti cd. "accesso tradizionale", accesso civico e accesso civico generalizzato);
- ai soggetti che intendono esperire il ricorso (l'interessato o il controinteressato);
- alle amministrazioni interessate (per i Comuni, infatti, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato sono disciplinati dalla legge regionale n. 10/2014).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ l.p. 30 novembre 1992, n. 23; l. 7 agosto 1990, n. 241; d.P.P. 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg; in relazione ai ricorsi in materia di accesso ai documenti nei confronti della Provincia, enti funzionali e Comuni;
- ✓ l. 7 agosto 1990, n. 241 e d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, in relazione ai ricorsi in materia di accesso ai documenti nei confronti delle amministrazioni statali operanti sul territorio provinciale;
- ✓ l.p. 30 maggio 2014, n. 4, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in relazione ai ricorsi in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato nei confronti della Provincia ed enti funzionali;

- ✓ d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in relazione ai ricorsi in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato delle amministrazioni statali operanti sul territorio provinciale;
- ✓ l.r. 29 ottobre 2014, n. 10 e d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in relazione ai ricorsi in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato nei confronti dei Comuni.

Oltre alla normativa citata è sempre consigliabile consultare anche:

- ✓ la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019 recante “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;
- ✓ la deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 1369/2016 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma, 2 del d.lgs. 33/2013”.

CASI in cui si può proporre il ricorso al Difensore civico della Provincia autonoma di Trento

Il ricorso al Difensore civico si può proporre nei casi in cui, a fronte di un’istanza di accesso, l’interessato riceva un provvedimento di diniego (anche parziale) o di differimento dell’accesso e in caso di mancata risposta da parte dei Comuni, della Provincia e dei suoi enti funzionali (ad es. ITEA, Apss).

- x Si precisa che i ricorsi nei confronti delle Amministrazioni statali centrali e periferiche (ad es. Agenzia delle entrate di Trento, INPS ecc.) vanno proposti non al Difensore civico, ma alla Commissione per l’accesso (v. art. 25, comma 4 e art. 27 l. 241/1990 e art. 5, comma 8, d.lgs. 33/2013).

CASI in cui si propone RICORSO in materia di ACCESSO AI DOCUMENTI

Il ricorso si propone a seguito di diniego, limitazione o differimento dell’accesso o mancata risposta ad una richiesta motivata di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi proposta da soggetti titolari di un interesse personale,

concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti cui si intende fare accesso.

CASI in cui si propone RICORSO in materia di ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Il ricorso si propone a seguito di diniego, limitazione o differimento dell'accesso o mancata risposta da parte dell'amministrazione ad una richiesta di accesso - che non occorre sia motivata e che può essere proposta da chiunque senza necessità di dimostrare la titolarità di uno specifico interesse - a documenti, dati ed informazioni che l'amministrazione era obbligata a pubblicare secondo la normativa vigente e che ha omesso di pubblicare.

CASI in cui si propone il RICORSO in materia di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il ricorso si propone a seguito di diniego, limitazione o differimento dell'accesso o mancata risposta da parte dell'amministrazione ad una richiesta di accesso - che non occorre sia motivata e che può essere proposta da chiunque senza necessità di dimostrare la titolarità di uno specifico interesse - a documenti, dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (la l.r. 10/2014, per quanto riguarda l'oggetto delle istanze di accesso civico generalizzato proposte nei confronti dei Comuni, fa riferimento solo ai documenti e sembra, dunque, escludere seppure non espressamente che l'accesso civico generalizzato possa riguardare anche dati ed informazioni).

SOGGETTI che possono proporre ricorso

- colui che ha presentato l'istanza di accesso e, dunque, il diretto interessato;
- gli eventuali controinteressati e, cioè, "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (art. 22, lett. c, l.241/1990).

CONTENUTI dei ricorsi

Il ricorso deve contenere:

- le generalità del ricorrente;
- la sommaria esposizione dei fatti.

Nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dal controinteressato, dovrà contenere il riferimento alla comunicazione a lui inviata dall'amministrazione, che lo ha informato che altri hanno chiesto di accedere a documenti, dati o informazioni che possono interferire col suo diritto alla riservatezza e della eventuale opposizione che il medesimo controinteressato abbia eventualmente proposto nel procedimento;

- ✓ l'indicazione dell'indirizzo al quale dovrà pervenire, anche via fax o in via telematica, la decisione del Difensore civico.

Al ricorso dovranno inoltre essere allegati:

- ✓ copia dell'istanza di accesso presentata all'amministrazione e ricevuta dell'avvenuta spedizione;
- ✓ copia del provvedimento di diniego o di differimento dell'accesso;
- ✓ copia della ricevuta dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso anche all'Amministrazione interessata;
- ✓ copia della carta di identità;
- ✓ informativa privacy presente sulla pagina web.

Nel caso in cui il ricorso venga proposto dal controinteressato, dovrà essere allegata anche l'eventuale opposizione da questi presentata.

CONTENUTI SPECIFICI del RICORSO in materia di ACCESSO AI DOCUMENTI

Nel ricorso dovranno essere indicati chiaramente i motivi che sono stati posti alla base della richiesta di accesso in modo da confermare che il richiedente ha un interesse personale, concreto ed attuale ad accedere al documento e che è titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata.

CONTENUTI SPECIFICI del RICORSO in materia di ACCESSO CIVICO

Nel ricorso dovranno essere indicati chiaramente i documenti, le informazioni e i dati che l'amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare e che ha omesso di pubblicare.

CONTENUTI SPECIFICI del RICORSO in materia di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Nel ricorso dovranno essere indicati chiaramente i documenti, le informazioni e i dati cui si è chiesto di accedere (o solo i documenti, nel caso in cui l'istanza di accesso fosse stata proposta nei confronti di un Comune, considerato che la l.r. 10/2014 fa riferimento solo ai documenti come oggetto delle istanze di accesso civico generalizzato e sembra, dunque, escludere, seppure non espressamente, che l'accesso possa riguardare anche dati ed informazioni).

MODALITÀ di proposizione

- il ricorso va trasmesso o in via telematica a dfensore.civico@pec.cosiglio.provincia.tn.it o tramite posta al Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, Palazzo della Regione, via Gazzoletti, 2, 38122 TRENTO o a mano nella sede del Difensore civico;
- non è necessaria l'assistenza di un avvocato;
- va notificato all'Amministrazione che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame o che non ha risposto all'istanza di accesso.

Qualora tale notifica non sia stata effettuata dal ricorrente, l'ufficio del Difensore civico provvede di prassi alla notifica all'Amministrazione interessata.

TERMINI per la proposizione del ricorso

Il ricorso va proposto entro **30 giorni** dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento di cui si chiede il riesame o, in caso di mancata risposta, entro 30 giorni dallo scadere del termine che l'amministrazione aveva a disposizione per rispondere.

EFFETTI del ricorso

La proposizione del ricorso sospende i termini per effettuare il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR), che riprendono a decorrere dopo che il Difensore civico ha deciso sul ricorso: quindi, in caso di risposta negativa del Difensore civico, l'interessato avrà trenta giorni di tempo per ricorrere al TAR.

TERMINI a disposizione del Difensore civico per la DECISIONE DEL RICORSO

Il Difensore civico ha 30 giorni dal ricevimento del ricorso per decidere. Decorso inutilmente questo termine, la richiesta di riesame si intende respinta.

CONTENUTI ED EFFETTI della decisione del Difensore civico

Il Difensore civico può pronunciare:

- a) l'irricevibilità della richiesta di riesame se proposta fuori termine;
- b) l'inammissibilità della richiesta se proposta da un soggetto che non era legittimato a proporla;
- c) l'accoglimento della richiesta. L'accoglimento non comporta l'annullamento dell'atto, ma se il Difensore civico accoglie un ricorso in materia di accesso ai documenti, l'accesso è consentito se l'amministrazione nei successivi trenta giorni non conferma motivatamente il diniego;
- d) il rigetto della richiesta. In tal caso l'interessato può, entro i successivi 30 giorni, impugnare il diniego del Difensore civico dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.

Trento, 30 dicembre 2021